

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 239 R.O.

del 29-7-2024

OGGETTO: Attività lavorativa nel settore delle costruzioni in condizioni di esposizione prolungata al sole.

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da costanti attività nel settore delle costruzioni;

CONSIDERATO che il lavoro nel settore delle costruzioni è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Sicilia travolta da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 40 gradi;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

VISTI:

- l'art.12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773;
- l'art.54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 giugno 2000, come integrato dal Decreto n. 14 del 20 febbraio 2017, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2008 rubricato "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di applicazione";

CONSIDERATO altresì che l'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web Pagina 1 www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

CONSIDERATO, altresì, che l'INPS, a livello regionale, tiene conto delle misurazioni istantanee rilevate dalla Protezione Civile attraverso il sito <http://www.sias.regione.sicilia.it> per riconoscere la cassa integrazione guadagni per eventi atmosferici, ai sensi del D.lgs. n. 148/2015, a richiesta da parte delle imprese;

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio di Scicli, interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA, quindi, la necessità, per tutte le aree o zone del territorio di Scicli, interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore delle costruzioni con esposizione prolungata al sole, di disporre divieti in fasce orarie e comunque, fin quando permarranno temperature oltre il limite previsto dalle norme, in presenza di temperature oltre i 35 gradi, rilevate dal sito <http://www.sias.regione.sicilia.it/> nel territorio di Scicli, nella sezione "T Ist" (temperatura istantanea rilevata);

ORDINA

di vietare lo svolgimento delle attività lavorative nel settore delle costruzioni in condizione di esposizione prolungata al sole e in presenza di temperature superiori ai 35° rilevate dal sito <http://www.sias.regione.sicilia.it/> per il territorio di Scicli.

DEMANDA, per la riorganizzazione degli orari di lavoro su turni diversi, in relazione alla presente ordinanza, alla contrattazione territoriale di settore.

AVVERTE che contro il presente atto può essere proposto:

- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza:

1) al Corpo di Polizia Municipale e alle forze dell'Ordine locali;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata:

- a) a S.E. il Prefetto di Ragusa; protocollo.prefrg@pec.interno.it
- b) all'Asp di Ragusa;
- c) alla Direzione territoriale INPS di Ragusa;
- d) alle associazioni datoriali e alle organizzazioni sindacali di settore;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Scicli.

IL SINDACO
geom. Mario Marino

